

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16446/2010 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. FRACASSINI 18, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO VENETTONI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO PETRAROTA giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ALTAMURA in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato VENTURA ANTONIO, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 86/2009 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito per il controricorrente l'Avvocato VENTURA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

IMPOSTE	E	TASSE	IN	GENERE
Imposte in genere				

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio - Presidente -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16446/2010 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA C. FRACASSINI 18, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO VENETTONI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO PETRAROTA giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI ALTAMURA in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato VENTURA ANTONIO, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 86/2009 della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata il 23/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito per il controricorrente l'Avvocato VENTURA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La sig.ra M.M. impugnò dinanzi alla CTP di Bari l'avviso di accertamento, con contestuale irrogazione delle sanzioni, notificatole in data 19.12.2006 dal Comune di Altamura, con il quale le era contestato l'omesso versamento dell'ICI per l'anno d'imposta 2003, con riferimento alle unità immobiliari site in detto Comune, identificate catastalmente come in atti, già sottoposte a sequestro, poi convertito, in data 30 aprile 2003, in confisca, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, a ciò conseguendo, secondo la ricorrente, che essa doveva ritenersi priva della soggettività passiva d'imposta, fondata sul possesso di detti immobili.

La CTP di Bari accolse il ricorso, ritenendo in fatto fondata la domanda della ricorrente.

Sull'appello proposto avverso detta sentenza dal Comune di Altamura, la CTR della Puglia, con sentenza n. 86/13/09 depositata il 23 dicembre 2009, accolse parzialmente il gravame, ritenendo dovuta l'ICI per l'anno d'imposta in contestazione limitatamente al periodo 1 gennaio - 30 aprile 2003, rideterminando in Euro 13.757,08 l'imposta dovuta dalla contribuente, comprensiva di accessori.

Avverso detta pronuncia la sig.ra M. ricorre per cassazione, affidando il ricorso ad un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Comune di Altamura resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, connesse con la violazione e falsa applicazione del L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3".

La contribuente rileva di avere perduto la "disponibilità" delle unità immobiliari in oggetto sin dal 30 luglio 2002, allorchè il Tribunale di Bari le sottopose a sequestro, poi convertito in confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, allora vigente, di modo che doveva intendersi venuto meno il presupposto impositivo sin dalla predetta data, assumendo la successiva confisca il solo effetto di rendere definitiva la perdita di possesso conseguita all'esecuzione del sequestro preventivo, quale misura di prevenzione di carattere reale.

Nel corpo dell'illustrazione del motivo, con il quale, come evidenziato dalla relativa rubrica quale sopra trascritta, ha inteso denunciare unicamente il dedotto vizio di violazione di legge, la ricorrente svolge ulteriori considerazioni, lamentando la pretesa insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, tale da non renderne intellegibile il percorso argomentativo che ha condotto la CTR della Puglia all'accoglimento dell'appello proposto dall'Ente impositore.

1.1. Ritiene preliminarmente la Corte che la censura debba essere intesa come proposta dalla parte unicamente nei limiti della dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e che, in ogni caso, ove anche possa ritenersi ammissibile la censura per carenza motivazionale non autonomamente proposta dalla parte, essa, al pari della prima, risulta infondata.

1.2. Pacifici, invero, i dati cronologici sopra riportati (anche se, per precisione, appare opportuno puntualizzare che la data di deposito del provvedimento di confisca, pronunciato in data 30 aprile 2003, è quella del 6 maggio 2003) e dato atto che la misura della confisca è stata confermata a seguito delle successive impugnazioni proposte, divenendo quindi definitiva, deve osservarsi che la tesi esposta dalla ricorrente, al fine di sostenere la perdita della soggettività passiva d'imposta sin dall'adozione della misura del sequestro poggia sul concetto di "disponibilità" del bene, che è estraneo alla delimitazione della soggettività passiva d'imposta, quale desumibile dal combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e dell'art. 3. Come, infatti, più volte statuito da questa Corte (cfr. Cass. civ. sez. 5[^] 9 ottobre 2009, n. 21541; Cass. civ. sez. 5[^] 26 febbraio 2010, n. 4753 e Cass. civ. sez. 2[^] 9 maggio 2013, n. 10987), dalla lettura congiunta delle citate norme si desume che soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile, di modo che la nozione di possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, va riferita propriamente a quella corrispondente alla titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale minore sull'immobile (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1).

Tale interpretazione ha trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte anche con specifico riferimento alla problematica inerente al riconoscimento dell'indennità di esproprio a seguito di procedura espropriativa, pur in ipotesi di omessa o infedele dichiarazione ICI da parte del soggetto sottoposto a detta procedura (cfr. Cass. civ. sez. 1[^] 12 ottobre 2007, n. 21433; Cass. civ. sez. 1[^] 3 gennaio 2008, n. 19), essendosi affermato che l'occupazione d'urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene continua ad appartenergli finchè non interviene il decreto di esproprio, mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'*animus rem sibi habendi*, sicchè lo stesso deve essere qualificato come mero detentore.

1.2.1. Nè detto orientamento è contraddetto dalla più recente pronuncia di questa Corte, Cass. civ. sez. 5[^] 20 marzo 2015, n. 5626, che ha ritenuto il proprietario non tenuto al pagamento dell'ICI in caso di occupazione temporanea d'urgenza seguita da effettiva immissione della Pubblica Amministrazione nel possesso del bene, avuto riguardo alla natura del tutto peculiare della fattispecie, evidenziata dalla pronuncia richiamata, fattispecie nella quale, ancora applicabile l'istituto dell'occupazione acquisitiva, sin dal momento dell'occupazione d'urgenza si era pacificamente realizzata l'irreversibile trasformazione del fondo.

1.2.2. Ciò premesso, venendo allo specifico esame della fattispecie oggetto della presente controversia, deve ritenersi corretta in diritto la statuizione del giudice tributario di secondo grado, laddove ha affermato che il sequestro non comporta, al contrario della confisca, la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti.

Nel caso di specie il Tribunale di Bari dispose dapprima, in data 30 luglio 2002, il sequestro delle unità immobiliari in oggetto secondo il disposto della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, allora vigente, cui fece seguito, in data 30.4/6.5.2003, la confisca ai sensi della citata norma (rispettivamente, per i sequestro e per la confisca quali misure di prevenzione patrimoniale si vedano oggi il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 20 e 24, c.d. codice delle leggi antimafia).

Peraltro, nel vigore della disposizione di legge poi abrogata dal nuovo codice antimafia, ma in esso in parte riproposta, questa Corte (cfr. Cass. pen. sez. unite 19 dicembre 2006, n. 57) ebbe ad affermare che la confisca disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, "non è di per sè provvedimento di prevenzione in senso stretto, ma piuttosto sanzione amministrativa di carattere ablativo, equiparabile alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2", ciò che fa ad essa conseguire l'istantaneo "trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato bene che ne costituisce l'oggetto".

Viceversa il sequestro, nel vigore della precedente disposizione, come anche nel contesto normativo segnato dal c.d. codice antimafia, costituisce, come indicato anche in dottrina, misura di prevenzione sui generis, di natura

provvisoria e cautelare, che può essere applicata quando si abbia motivo di ritenere che i beni oggetto di disponibilità, diretta o indiretta, del soggetto sottoposto al procedimento, siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Il concetto di disponibilità va inteso, in proposito, nel senso di manifestazione dell'appartenenza *uti dominus* del bene.

Ne deriva pertanto che - ben potendo il sequestro essere revocato allorché sia respinta la proposta di applicazione di misura di prevenzione o quando risulti che il sequestro abbia avuto per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente - fino al sopravvenire del decreto di confisca deve intendersi sussistente il requisito del possesso quanto alla soggettività passiva ai fini ICI. Le disposizioni richiamate dalla ricorrente relative all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in L. 31 marzo 2010, n. 50, di seguito trasfuso nel succitato codice delle leggi antimafia) hanno il solo fine di favorire la più efficiente gestione ed utilizzazione da parte delle amministrazioni giudiziarie dei beni in pendenza della definizione del giudizio concernente le misure di prevenzione, ma non incidono sulla natura giuridica del provvedimento di sequestro, che si limita a porre dei limiti alla circolazione ed al godimento dei beni ad esso sottoposti, senza tuttavia comportare l'acquisizione degli stessi al patrimonio dello Stato, che si determina solo quale effetto della confisca.

1.3. Nè, infine, la tesi sostenuta da parte ricorrente, con riferimento all'anno d'imposta per cui è causa (come si è detto, il 2003), può trovare fondamento, quanto all'esclusione del presupposto soggettivo d'imposizione, del quale unicamente in questa sede si discute, nel citato *ius superveniens*, di cui al citato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 51, comma 3 bis, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 32, che, con riferimento al regime fiscale e degli oneri economici per, quanto qui d'interesse, ha stabilito che "durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi", con ciò innovando sulla precedente modifica apportata all'art. 51, del c.d. codice antimafia con la L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 189, lett. d), che, per quanto qui rileva, aveva stabilito che "gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione".

Il D.Lgs. n. 159 del 2011, nella sua originaria formulazione, è entrato in vigore il 13 ottobre 2011, la prima modifica apportata all'art. 51 di detto Decreto è entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, e, da ultimo, il principio della sospensione, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, fino all'assegnazione dei beni a cui si riferiscono, di "imposte, tasse e tributi dovuti

con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consiste nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi" ha effetto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 32, comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2014, e non può essere quindi invocato a conforto del mancato versamento dell'ICI per il primo quadrimestre dell'anno d'imposta 2003.

1.4. Consegue che merita conferma la decisione impugnata, che si è attenuta ai summenzionati principi di diritto, motivando in relazione ad essi la debenza dell'ICI da parte della contribuente per l'anno d'imposta 2003 limitatamente al primo quadrimestre, cioè sino alla disposta confisca delle unità immobiliari già in precedenza sottoposte a sequestro, conservando sino a detta data la contribuente la soggettività passiva d'imposta ai fini ICI. 2. La novità della questione, anche nel quadro del mutato contesto normativo, pur non applicabile *ratione temporis* alla presente controversia, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2015